



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Settima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 7416 del 2025, proposto dal

Comune di Ginosa (TA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Misserini e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

***contro***

E.T. Edilizia e Turismo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Lorenzo e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;

Bagno Cesena S.r.l.s., L.G. S.r.l.s., Unione dei Comuni Montedoro, Admin 3 S.r.l., Ditta individuale Andreula Cosimo, Burrata Bar S.r.l., Canneto Beach di Marcello Corrente & C. S.a.s., Canneto Beach S.n.c., Cavecon S.r.l., Civiltà Futura Soc. Coop. Sociale, Ditta individuale D'Angelo Cosimo, D.M.D. S.n.c. di Mallardi Giuseppe & C. S.n.c., G. Beach S.r.l., Ditta individuale Galante Vincenzo, Giki Tourism S.r.l., HSG S.r.l., La Capannina S.r.l., Lido Centrale – Piccola S.C. a r.l., Lido Orsa Minore di Scarati Giovanna, Lido Centrale Società Cooperativa, Lido

Franco di Tigrato Luciano & C. S.n.c., Lido Zanzibar S.r.l., Ro.Mat. di Raimondi Matteo & C. S.n.c., Mediterranea S.r.l.s., Ditta individuale Mele Adriano, Musicaeparole S.r.l., Od Multiservice S.r.l.s., Orcamar S.r.l., Perla dello Jonio S.r.l., Poseidone S.r.l., RB Lido S.r.l.s., RB Consulting S.r.l., Sarm S.r.l.s., Sud Platinum S.r.l., To Do Engineering S.r.l., Ditta individuale Vadrucci Luigi, Ditta individuale Viggiano Riccardo, Vismaf S.r.l.s., Whigest S.r.l., Marchetti Immobiliare S.r.l., MCD S.r.l., Circolo Nautico Taras, non costituiti in giudizio;

*per la riforma,*

*previa sospensione dell'esecuzione,*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Lecce, Sezione Prima, n. 1205/2025 del 12 luglio 2025, resa tra le parti, con cui è stato in parte dichiarato improcedibile e in parte accolto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, R.G. n. 1688/2024.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dal Comune di Ginosa (TA);

Vista la memoria di costituzione e difensiva della E.T. Edilizia e Turismo S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 98 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e uditi per le parti l'avv. Giuseppe Misserini e l'avv. Danilo Lorenzo;

Considerato che l'odierno contenzioso si pone a valle della sentenza di questa Sezione n. 4480/2024 del 20 maggio 2024, che, nel dichiarare l'obbligo del Comune di Ginosa (TA) di provvedere all'avvio delle gare per l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, ha annullato gli atti con i quali il Comune aveva disposto la proroga delle concessioni in essere ed ha disapplicato la previgente normativa nazionale in materia, in quanto ritenuta in contrasto con la direttiva n.

2006/123/CE e con l'art. 49 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);

Considerato che la sentenza appellata, dopo avere dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione da parte della società ricorrente degli atti con cui il Comune di Ginosa ha indetto e svolto la procedura di assegnazione delle concessioni demaniali marittime (essendo la società risultata aggiudicataria di uno dei lotti messi a gara), ha accolto la domanda di annullamento della determina di aggiudicazione, nella parte in cui ha disposto la proroga "tecnica" della concessione di cui la ricorrente è attualmente titolare fino al 15 settembre 2025, anziché fino alla data della stipula dell'atto che regolerà il nuovo rapporto concessorio;

Considerato nondimeno che, entro i limiti della cognizione sommaria propria della fase cautelare del giudizio, la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza di prime cure si mostra assistita dal prescritto *fumus boni iuris*;

Considerato, infatti, che la fissazione per tutti i concessionari demaniali uscenti di una scadenza unica dell'efficacia delle rispettive concessioni alla data del 15 settembre 2025 (o comunque sino alla data indicata nell'ordinanza per la stagione balneare 2025) non sembra illegittima, da un lato perché non appare irragionevole o illogica la fissazione nei bandi di un termine omologo per tutti i concessionari; dall'altro, perché la previsione del termine di scadenza delle concessioni in essere in data antecedente a quella di assegnazione delle nuove concessioni appare funzionale a garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni propedeutiche al subentro dei nuovi concessionari: ciò, fermo restando il dovere del Comune di adottare, nei confronti dei concessionari uscenti che siano nel contempo aggiudicatari di nuove concessioni (com'è l'appellata), adempimenti esecutivi volti ad evitare l'eventuale rimozione di opere nelle more della stipula degli atti che regoleranno il nuovo rapporto concessorio;

Considerato che l'istanza cautelare appare altresì assistita dal *periculum in mora*, per il pregiudizio grave e irreparabile per l'interesse pubblico conseguente all'interruzione della fase della procedura selettiva successiva all'aggiudicazione,

intesa all'approvazione dei progetti per la realizzazione degli stabilimenti balneari degli operatori economici risultati vincitori, con preclusione della conclusione della procedura stessa in tempo utile all'avvio della prossima stagione balneare;

Ritenuta, per quanto detto, la sussistenza delle condizioni per sospendere l'esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 98 c.p.a.;

Ritenuto, altresì, di dover fissare per la discussione del merito della causa l'udienza pubblica del 10 marzo 2026;

Ritenuto, da ultimo, di dover compensare le spese della presente fase cautelare del giudizio, attesa la complessità delle questioni affrontate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII) accoglie l'istanza cautelare del Comune di Ginosa (Ricorso numero: 7416/2025) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Compensa le spese della presente fase cautelare del giudizio.

Fissa per la discussione del merito della causa l'udienza pubblica del 10 marzo 2026, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:

Roberto Chieppa, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Pietro De Berardinis**

**IL PRESIDENTE**  
**Roberto Chieppa**

## IL SEGRETARIO